

STATUTO

Articolo 1

Denominazione - Sede Delegazioni

1.1 Su iniziativa dell'Associazione Nazionale per le Malattie Infiammatorie Croniche dell'Intestino (Colite Ulcerosa e Malattia di Crohn) - A.M.I.C.I. Onlus, quale Fondatore, è costituita la

"Fondazione A.M.I.C.I. Italia Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" in breve **"Fondazione A.M.I.C.I. Italia Onlus"** (nel seguito "la Fondazione").

Oltre che nella denominazione, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS dovrà essere contenuto in qualsiasi segno distintivo della Fondazione e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.

1.2 La Fondazione ha sede in Milano, in via A. Wildt n. 19/4.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 2

Scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare nei settori della beneficenza indiretta e della ricerca scientifica, con peculiare riferimento alla ricerca scientifica nell'ambito della diagnosi e cura delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino, colite ulcerosa e malattia di Crohn.

La Fondazione, nel rispetto della legislazione vigente e in particolare dell'articolo 10 del D. Lgs. n. 460/1997 e del D.P.R. n.135 del 20 marzo 2003, persegue e realizza il proprio scopo di ricerca direttamente ovvero attraverso Enti di ricerca, Istituti, Università o altre Fondazioni che abbiano tale finalità, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

In particolare la Fondazione:

- favorisce le attività di ricerca, di studio, di promozione negli ambiti sopraindicati, anche concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio sempre nell'ambito dell'attività di ricerca scientifica svolta direttamente, promuovendo la raccolta di fondi in denaro da destinare agli scopi anzidetti;
- sostiene l'attività di ricerca scientifica anche attraverso l'attività di beneficenza indiretta a favore di altri enti senza scopo di lucro per la realizzazione diretta di progetti di ricerca, conformemente alle disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 10 del D. Lgs. n.460/1997;
- promuove intese con istituti ed enti di ricerca scientifica;
- sviluppa contatti con enti aventi scopi simili a quelli di cui sopra, al fine di favorire lo sviluppo delle istituzioni beneficiarie.

In nessun caso la Fondazione potrà operare in contrasto con le finalità del Fondatore o comunque in modo da pregiudicarne l'operatività.

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5, del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Articolo 3

Attività connesse alle finalità istituzionali

Nell'ambito delle proprie finalità, la Fondazione potrà:

- (a) raccogliere fondi presso il pubblico ed enti pubblici e privati;
- (b) realizzare documentazione e campagne di sensibilizzazione, anche volte alla raccolta fondi, a mezzo di periodici, libri, giornali, video, messaggi di posta elettronica, *Internet*, manifesti e qualsiasi altro mezzo di informazione;
- (c) promuovere manifestazioni, convegni, incontri, nonché iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, operatori ed organismi nazionali ed internazionali, ed i relativi addetti ed il pubblico, e per divulgare i risultati della ricerca scientifica condotta;
- (d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque da essa posseduti;
- (e) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- (f) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra i quali, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, nell'interesse esclusivo della Fondazione e non di terzi, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- (g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali quale, a mero titolo indicativo e non esaustivo, attività di commercializzazione, anche con riferimento ai settori dell'editoria e degli audiovisivi in genere, salvo i limiti previsti dalle disposizioni di leggi applicabili;
- (h) promuovere lo sviluppo di ogni iniziativa tesa all'acquisizione di fondi per il raggiungimento dei propri scopi e finalità.

Articolo 4

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione iniziale conferito dal Fondatore, come indicato nell'atto costitutivo;
- dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o da terzi;
- da lasciti e donazioni in denaro o di beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto e destinati ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite e proventi non utilizzata che, con delibera del

Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale. E' fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio, con divieto di distribuire utili, anche in modo indiretto.

Articolo 6

Fondo di Gestione

6.1 Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dal fondo di gestione iniziale conferito dal Fondatore, come indicato nell'atto costitutivo;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dai proventi, lasciti e donazioni di denaro e beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto, che non siano destinati al patrimonio della Fondazione;
- da contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private.

6.2 E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

6.3 Il Fondo di Gestione della Fondazione sarà impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali e delle attività ad esse direttamente connesse.

Articolo 7

Esercizio finanziario

7.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, previa acquisizione della relazione del Revisore dei Conti ai sensi del disposto dell'Articolo 15.2.

Il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi al Fondatore, unitamente agli altri documenti di rendiconto ed esplicativi, nonché alla relazione del Revisore dei Conti.

7.2 Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o dai membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

7.3 Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento delle sue attività.

Articolo 8 Fondatore

Il Fondatore è l'Associazione Nazionale per le Malattie Infiammatorie Croniche dell'Intestino (Colite Ulcerosa e Malattia di Crohn) – A.M.I.C.I. Onlus.

Articolo 9 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Comitato Scientifico;
- il Revisore dei Conti;
- il Collegio dei Garanti.

Articolo 10 Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione

10.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 3 (tre) membri, compreso il Presidente della Fondazione, nominati dal Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale per le Malattie Infiammatorie Croniche dell'Intestino (Colite Ulcerosa e Malattia di Crohn) – A.M.I.C.I. Onlus, come segue:

- due Consiglieri verranno scelti tra soggetti esterni e indipendenti rispetto al Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale per le Malattie Infiammatorie Croniche dell'Intestino (Colite Ulcerosa e Malattia di Crohn) – A.M.I.C.I. Onlus;
- un Consigliere verrà scelto tra i componenti del Consiglio Nazionale della predetta Associazione.

10.2 I membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione restano in carica per tre esercizi e precisamente sino all'approvazione del terzo bilancio d'esercizio consuntivo successivo alla loro nomina, salvo dimissioni ovvero revoca; essi possono essere riconfermati in carica.

10.3 La scadenza dell'incarico di un amministratore ha effetto dal momento in cui il nuovo amministratore è nominato.

10.4 Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipi a 3 (tre) riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procederà alla nomina dei Consiglieri mancanti nel rispetto del disposto di cui al comma 10.1 del presente Articolo. Il nuovo consigliere nominato resta in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intende decaduto.

10.5 Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti un Vice Presidente e un tesoriere.

10.6 I membri del Consiglio di Amministrazione, compreso Presidente e Vicepresidente, non possono ricevere retribuzione per alcuna attività, istituzionale, consulenziale o di volontariato, nemmeno dai beneficiari di dette attività: possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute e nei limiti stabiliti dagli organi della Fondazione.

Articolo 11 Presidente della Fondazione

11.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio medesimo tra i suoi componenti e dura in carica per il medesimo periodo. Il Presidente può essere rieletto consecutivamente per una sola volta.

11.2 Il Presidente del Consiglio è anche Presidente della Fondazione; egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando all'uopo avvocati e Procuratori alle liti; può rilasciare procure speciali.

Spetta al Presidente:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Ente;
- assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Ente, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento;
- esercitare gli altri poteri che gli siano conferiti dal Consiglio d'Amministrazione.

Al medesimo compete comunque l'esercizio dei poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

Egli può delegare tali compiti, in tutto od in parte, al Vice Presidente.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente, inoltre, sottopone annualmente al Fondatore ed al Consiglio di Amministrazione un piano programmatico contenente le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.

Articolo 12 Adunanze del Consiglio di Amministrazione

12.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri anche fuori dalla sede sociale, in Italia o in qualsiasi altro paese dell'Unione Europea, almeno due volte l'anno, con avviso spedito almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza a mezzo lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto, al domicilio risultante dall'atto di nomina o all'accettazione della carica. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà avvenire con le medesime modalità sopramenzionate con un preavviso di 3 (tre) giorni antecedenti la data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Esso può contenere contestualmente anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, nel caso in cui la prima vada deserta, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di tre ore di

distanza da questa.

Anche in seconda convocazione, si applicheranno gli stessi quorum previsti per la prima convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito in forma totalitaria, anche se non convocato, quando ad esso partecipano tutti gli amministratori.

12.2 Il Consiglio d'Amministrazione potrà ritenersi validamente costituito e deliberare con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

E' espressamente consentito che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante audio e video conferenza, a condizione che tutti i presenti possano essere identificati, possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla discussione sui punti all'ordine del giorno, e con la precisazione che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di adunanza totalitaria in accordo al punto 12.1 del presente Articolo) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Fondazione nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificatisi i suddetti requisiti, l'adunanza del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi il segretario dell'adunanza, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

12.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da persona dal medesimo designata.

12.4 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo eventuali diversi quorum stabiliti dal presente statuto.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

12.5 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Esso in particolare:

- a) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, nei termini di cui al precedente Articolo 7;
- b) delibera eventuali regolamenti per meglio disciplinare l'attività e le modalità di funzionamento della Fondazione;
- c) delibera in ordine all'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché in merito agli acquisti e alle alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- d) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti, pubblici o privati, nazionali o internazionali;
- e) delibera l'eventuale costituzione di centri di studio e di ricerca e ne regola l'organizzazione e il funzionamento;
- f) approva le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
- g) vigila e controlla l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell'impiego dei contributi;
- h) provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- i) delibera in merito alle modifiche del presente Statuto con il voto favorevole di tutti i suoi componenti;
- l) delibera in merito ai poteri ed ai compiti da conferire ad uno o più dei suoi componenti;
- m) può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti;
- n) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- o) svolge tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto.

12.6 Per una migliore efficacia dell'operare del Consiglio d'Amministrazione, parte dei suoi poteri possono essere delegati al Presidente ovvero ad altri amministratori con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei suoi membri, fatta salva la successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione dei singoli atti compiuti dal consigliere delegato.

12.7 Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario dell'assemblea.

Articolo 13 **Cessazione dei Consiglieri e del Presidente**

I membri del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente cessano:

- per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente o al Vice Presidente;
- per scadenza del mandato;
- per decesso;
- per esclusione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità della Fondazione, tale da arrecare danni morali o materiali alla Fondazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi;
- per revoca, ad opera del Collegio dei Garanti, qualora sia provata una condotta in contrasto con le disposizioni statutarie, inclusa la violazione del penultimo comma dell'art. 2.

Contro il provvedimento di esclusione o di revoca è data facoltà, entro 30 gg. dal ricevimento, di ricorrere presso l'autorità governativa di cui all'articolo 25 c.c..

Articolo 14 **Comitato Scientifico**

14.1 Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione.

Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di persone, non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), individuate fra soggetti altamente qualificati nei differenti settori scientifici inerenti gli scopi della Fondazione, la cui attività è in rapporto con l'oggetto della fondazione, e nominate dal Consiglio Nazionale del Fondatore.

Il Comitato Scientifico elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente (quest'ultimo sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento). I membri del Comitato restano in carica per tre esercizi e precisamente sino all'approvazione del terzo bilancio d'esercizio consuntivo successivo alla loro nomina, e possono essere rinominati. Il loro incarico può cessare per dimissioni o revoca.

14.2 Il Comitato Scientifico esplica le attribuzioni ed i compiti di natura consultiva che gli saranno conferiti dal Consiglio di Amministrazione. Esso può formulare al Consiglio d'Amministrazione proposte di studi, ricerche od altre attività rientranti nell'oggetto della Fondazione.

Il Comitato scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, una funzione tecnico-consultiva in merito alle iniziative da intraprendere per il perseguimento degli scopi della Fondazione.

14.3 Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del suo

Presidente o del suo Vice Presidente, da effettuarsi con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, inviato con almeno cinque giorni di preavviso, o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

Ai membri del Comitato Scientifico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Articolo 15 Revisore dei Conti

15.1 Il Revisore dei conti, iscritto nel Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il controllo della contabilità della Fondazione, viene nominato dall'assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Nazionale per le Malattie Infiammatorie Croniche dell'Intestino (Colite Ulcerosa e Malattia di Crohn) - A.M.I.C.I. Onlus. Il Revisore dei conti non può essere scelto tra i soggetti che ricoprono il medesimo incarico presso l'Associazione Nazionale per le Malattie Infiammatorie Croniche dell'Intestino (Colite Ulcerosa e Malattia di Crohn) - A.M.I.C.I. Onlus.

15.2 Al Revisore dei Conti è affidata la vigilanza sul rispetto della legge e dello Statuto, nonché dei principi di corretta amministrazione nella gestione della Fondazione. A tal fine egli deve verificare nel corso dell'esercizio almeno trimestralmente la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; verificare se il Bilancio d'esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti; esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio consuntivo di ogni anno.

Egli può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

15.3 Il Revisore dei Conti resta in carica per tre esercizi e precisamente sino all'approvazione del terzo bilancio d'esercizio consuntivo successivo alla sua nomina, e può essere rieletto.

Articolo 16 Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è nominato dal Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale per le Malattie Infiammatorie Croniche dell'Intestino (Colite Ulcerosa e Malattia di Crohn) - A.M.I.C.I. Onlus, che nomina anche il Presidente.

È composto di tre membri di comprovato valore morale e competenza; essi durano in carica per tre esercizi e precisamente sino all'approvazione del terzo bilancio d'esercizio consuntivo successivo alla loro nomina, e possono essere rieletti. L'organo esercita le competenze di cui all'art. 13 ultimo comma.

Articolo 17 Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione (che nominerà anche il liquidatore) assunta con il voto favorevole di due terzi dei componenti ad altri enti Onlus con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Fondazione A.M.I.C.I. Italia Onlus

Sede: via A. Wildt, 19/4 – 20131 Milano
Tel 02 83413346 Fax 02 89070513
Codice Fiscale 97737710158
info@fondazioneamicitalia.it - www.fondazioneamicitalia.it
Conto Corrente Bancario: IBAN: IT90C0335901600100000140310
Banca PROSSIMA S.p.A.



Articolo 18 Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.
